

Bruxelles, 10 marzo 2015
(OR. en)

6868/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0039 (NLE)**

**ACP 35
COAFR 79
PESC 239
RELEX 186**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Gruppo ACP
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. Comm.:	6690/15 + ADD 1 - COM(2015) 75 final
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE - Adozione

1. Il 18 luglio 2011, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di adottare misure appropriate in seguito alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE con decisione 2011/492/UE del Consiglio¹. Tale decisione è stata modificata e il suo periodo di applicazione è stato prorogato varie volte. Il 14 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/467/UE² che proroga la validità della decisione 2011/492/UE e sospende l'applicazione delle relative misure appropriate.
2. Il 26 febbraio 2015 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE³.

¹ GU L 203 del 6.8.2011, pag. 2.

² GU L 212 del 18.7.2014, pag. 12.

³ Doc. 6690/15 + ADD 1.

3. Il Gruppo ACP ha discusso la suddetta proposta e ha approvato il testo del progetto di decisione del Consiglio il 6 marzo 2015.
4. Conformemente al punto 3 dell'allegato dell'accordo interno per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE⁴ la decisione dovrebbe essere adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata.
5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare che il Consiglio:
 - adotti la decisione il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel documento 6866/15, ricorrendo, ove necessario, alla procedura scritta;
 - decida di trasmettere la lettera allegata alla decisione alle autorità della Repubblica di Guinea-Bissau;
 - disponga la pubblicazione della decisione e della lettera di notifica allegata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁴ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376), modificato dall'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 aprile 2006, che modifica l'accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48).